

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione Nazionale per la Protezione degli Animali e dell'Ambiente - ODV", in breve "A.N.P.A. - ODV", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede e organizzazione territoriale

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma, in via Fracchia n. 7, c.a.p. 00137 Roma.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

4. L'Associazione, oltre alla sede nazionale, si articola in sezioni provinciali, e prevede dei coordinatori regionali e/o interregionali.

L'Associazione esercita potere di indirizzo e di controllo su tutte le altre sedi associative decentrate, che godono però di propria autonomia istituzionale, patrimoniale ed amministrativa con autonomi poteri decisionali e gestionali, limitati esclusivamente dalla supervisione dell'Associazione Nazionale la quale può, per comprovate e serie ragioni, attuare opportuni interventi sui provvedimenti assunti, a livello decentrato, in contrasto con il presente Statuto o con gli scopi dell'Associazione stessa. E' fatto obbligo alle sezioni provinciali di coordinare tutte le attività programmatiche ed istituzionali a quelle dell'Associazione Nazionale e di rendicontare dette attività all'Associazione nazionale.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli aderenti delle organizzazioni associate, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione in particolare ha lo scopo di promuovere, tutelare e valorizzare l'ambiente ed il rispetto degli animali.

L'Associazione, anche tramite il collegamento e il coordinamento delle associazioni aderenti, per perseguire tali attività di interesse generale intende:

- Provvedere alla protezione degli animali e dell'ambiente nel quale vivono;
- Svolgere efficace propaganda di sana zoofilia;
- Vigilare sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- Assumere, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia e di pratica zootecnica, tutte le iniziative che siano compatibili con la funzione propria dell'Associazione e che non interferiscano nella sfera di attività di altri enti o uffici;
- Promuovere il perfezionamento della legislazione attinente alla materia di propria competenza;
- Collaborare con le Autorità centrali e locali nella soluzione di problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione degli animali;
- Curare la istituzione di locali di assistenza e di ricovero di animali domestici;
- Dare un nuovo impulso all'azione del volontariato nell'attività di protezione degli animali e del perseguimento di tutti gli altri fini statutari;
- Essere di stimolo ed informare al fine di impedire eventuali atti e comportamenti contrari alla Legge, nonché confederarsi con altre Associazioni per stimolarne l'operatività nell'assolvimento dei fini istituzionali di ognuno;
- Adottare tutte le iniziative al fine di promuovere l'ulteriore accrescimento delle strutture pubbliche e private e perseguire con tutti i mezzi forniti dalla legge e dallo statuto al fine di evitare e prevenire comportamenti dannosi ai danni dell'ambiente e degli animali.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. Le sezioni provinciali sono le strutture di base alle quali aderiscono tutte le persone che intendono dare il proprio contributo per il raggiungimento dei fini di A.N.P.A. - ODV. All'Associazione Nazionale partecipano tramite i propri delegati, le sezioni provinciali di A.N.P.A. - ODV le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, collaborano al loro raggiungimento. Di norma le sezioni provinciali si costituiscono in forma di organizzazione di volontariato, tuttavia possono costituirsi anche come altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato. Le Organizzazioni di volontariato e gli altri enti associati sono rappresentati dai propri delegati.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. Gli aderenti delle organizzazioni associate svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dai volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Estinzione o scioglimento dell'ente associato;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui l'organizzazione aderente compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea Nazionale degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) Il Comitato Centrale Tecnico Consultivo;
 - d) il Presidente;
 - e) Organo di controllo (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per coloro che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea Nazionale degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. L'Assemblea è costituita da due delegati per ciascuna Sezione Provinciale aderente all'Associazione.
Possono partecipare all'Assemblea tramite i propri delegati, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutte le Sezioni Provinciali, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ad ogni delegato spetta il diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ciascun delegato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea Nazionale degli Associati

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea Nazionale è convocata mediante affissione dell'avviso di convocazione nella Sede nazionale e mediante diramazione alle sezioni provinciali, tramite email o con altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuto recapito, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti tra i delegati degli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - l) vigilare sulle sezioni provinciali e procedere alla nomina di un commissario straordinario qualora queste si trovino nell'impossibilità di operare, di deliberare o abbiano compiuto gravi e

reiterate violazioni dello Statuto e del Regolamento attuativo o eventuali irregolarità amministrative o di inosservanza del presente Statuto.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
6. Il Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente di sezione provinciale. Pertanto il Presidente Nazionale, nel momento in cui accetta la carica, deve rinunciare alla presidenza della sezione provinciale.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Il Comitato Centrale Tecnico Consultivo

1. Il Comitato Tecnico Centrale è composto da dieci membri che durano in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio Direttivo. I componenti del Comitato Centrale Tecnico Consultivo vengono nominati dal Consiglio Direttivo con delibera approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo nomina altresì con le stesse modalità il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Centrale Tecnico Consultivo, scelti tra i dieci componenti. Il Consiglio Direttivo può, in qualunque tempo, revocare unilateralmente la nomina di uno o più membri del Comitato Tecnico Centrale Consultivo che si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione, o che comunque non svolgano sufficiente attività.

2. Comitato Centrale Tecnico Consultivo si riunisce almeno ogni tre mesi, su convocazione, anche verbale, del Presidente ed ogni qual volta questi lo ritenga opportuno. Il Presidente deve altresì procedere alla convocazione quando gliene facciano richiesta almeno sette membri. La convocazione deve essere comunicata entro trenta giorni dalla richiesta di cui sopra e deve pervenire ai membri del Comitato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente del Comitato Centrale Tecnico Consultivo deve convocare il Comitato stesso ogni qual volta il Consiglio Direttivo dell'Associazione gliene faccia richiesta.

3. Possono essere dichiarati decaduti dalla carica i membri del Comitato che risultino assenti a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

4. Il Comitato Centrale Tecnico Consultivo ha essenzialmente la funzione di esprimere pareri e suggerimenti al Consiglio Direttivo su questioni riguardanti la vita e l'attività dell'Associazione. Il Comitato Tecnico Centrale Consultivo può fornir al Consiglio Direttivo idee e suggerimenti circa le modalità di svolgimento dei compiti istituzionali di cui sopra e può altresì stimolarne l'iniziativa affinché l'Associazione abbia una presenza sempre più attiva nelle attività di assistenza e protezione degli animali. I Membri del Comitato Centrale Tecnico Consultivo – individualmente o collegialmente – hanno il compito precipuo di cooperare nelle attività dell'Associazione e di svolgere i compiti e gli incarichi specifici che vengono loro affidati dal Consiglio Direttivo in via occasionale o permanente.

Art. 19 Sezioni provinciali

1. L'Associazione A.N.P.A. - ODV si articola in:

a) sezioni provinciali,

b) coordinatori regionali e/o interregionali.

2. Le sezioni provinciali sono soggette al controllo e alla vigilanza da parte degli Organi centrali.

3. Le sezioni provinciali godono di autonomia amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio nel rispetto dello Statuto.

4. Delle obbligazioni contratte dalle sezioni provinciali rispondono unicamente le stesse con il proprio patrimonio, ferme restando la competenza e le responsabilità dei propri Organi collegiali.

5. Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile delle sezioni provinciali sono responsabili solidalmente coloro che li hanno posti in essere.

6. Le sezioni provinciali devono adottare l'atto costitutivo e lo Statuto tipo proposto dall'Associazione Nazionale ed operano sul territorio di competenza nel rispetto delle scelte e degli indirizzi approvati dagli Organi Nazionali di A.N.P.A. - ODV.

7. Le sezioni provinciali hanno l'obbligo di inviare alla sede nazionale, entro il termine perentorio del 30 Aprile di ogni anno, i propri bilanci sottoscritti dal Presidente della sezione. I bilanci devono essere accompagnati da documentata relazione che illustri le attività e la gestione della sezione.

8. La Sezione Provinciale adotterà la denominazione "A.N.P.A.", seguita dal nome della Provincia di appartenenza. Nel caso in cui la Sezione Provinciale non rispetti più i contenuti dello Statuto Nazionale o gli scopi associativi, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la decadenza dalla qualità di associata all'Associazione Nazionale, con conseguente decadenza anche dei diritti di cui all'art. 6 del presente Statuto. Analogamente, laddove la Sezione Provinciale decida comunque di deliberare di recedere dal rapporto associativo con "A.N.P.A. - ODV", dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo nazionale. In tali casi la Sezione Provinciale sarà tenuta a modificare la propria denominazione, non utilizzando più la denominazione "A.N.P.A. - ODV.", né eventuali emblemi o segni distintivi riconducibili ad A.N.P.A. - ODV.

9. Le Sezioni Provinciali rappresentano le strutture di base dell'Associazione.

Per la costituzione di una Sezione Provinciale di A.N.P.A. - ODV sono necessari almeno sette persone e la previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 20 Coordinatori regionali e/o interregionali

1. I Coordinatori regionali e/o interregionali sono eletti dai Presidenti delle sezioni provinciali formalmente costituite della regione e/o regioni interessate.

La nomina dei coordinatori regionali e/o interregionali è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Il Coordinatore regionale e/o interregionale svolge funzioni di coordinamento delle sezioni provinciali e di raccordo con il Consiglio Direttivo Nazionale anche con relazioni periodiche semestrali.

4. Il Presidente nazionale può delegare al Coordinatore regionale (ovvero al Presidente provinciale) la rappresentanza dell'Associazione per quanto attiene a determinate funzioni attinenti al territorio della regione (ovvero alla Provincia) di competenza.

Art. 21 Commissari straordinari

1. Nelle province ove non siano state costituite sezioni provinciali il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Commissario straordinario con il compito di provvedere alla loro costituzione.

2. Qualora nelle sezioni provinciali gli Organi si trovino nell'impossibilità di operare o abbiano compiuto gravi e reiterate violazioni dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione o irregolarità amministrative, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario straordinario con lo scopo di fornire supporto per la regolarizzazione e la riorganizzazione della sezione stessa.

3. Nelle regioni ove non siano stati eletti i coordinatori regionali, il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un commissario straordinario regionale.

Art. 22 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Centrale Tecnico Consultivo e degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 23 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 25 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 26 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Presidente
Becci

